

**ORDINE TERRITORIALE DEGLI INGEGNERI
DI PISA**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITÀ
(2020 – 2022)**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 17 gennaio 2020

INDICE

1. Riferimenti normativi
2. PNA, PTPCT e principi generali
3. L'Ordine degli Ingegneri di Pisa
 - 3.1 Il c.d. “Doppio livello” di prevenzione
 - 3.2 La predisposizione del P.T.P.C.T.I. territoriale
 - 3.3 Soggetti Coinvolti nel Programma territoriale
 - 3.4 Gli Obiettivi Strategici

- 4 Il Programma triennale di prevenzione della corruzione
 - 4.1 Contesto esterno
 - 4.2 Contesto interno
 - 4.3 Mappatura processi
 - 4.4 Valutazione del rischio
 - a. Identificazione
 - b. Analisi
 - c. Ponderazione
 - 4.5 Trattamento del rischio
 - a. Individuazione delle misure
 - b. Programmazione delle misure

4. Trasparenza

Allegati:

- A) Mappatura dei processi
- B) Analisi dei rischi
- C) Individuazione e programmazione delle misure
- D) Codice di Comportamento
- E) Modulistica conflitto di interesse
- F) Modello di segnalazione di condotte illecite
- G) Scheda trasparenza

1. Riferimenti normativi

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2019 – 2021 (d’ora in poi anche “PTPCT 2019 - 2021” è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013);
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconfiribilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013);
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”;
- R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante “Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”;
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001”;
- Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione del codice penale: (Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui; Articolo 317 -

Concussione; Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione; Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Articolo 318 - Istigazione alla corruzione; Articolo 323 - Abuso d'ufficio; Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione).

Ed in conformità alla:

- Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC n.145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC, "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016);
- la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 33/2013";
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'autorità";
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto "Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza";
- delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC, "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell'ANAC: "Piano Nazionale Anticorruzione 2019".

2 PNA, PTPCT e principi generali

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e

strategia interna a ciascuna amministrazione.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua le principali aree di rischio di corruzione e indica gli obiettivi e le modalità di adozione e attuazione delle misure di prevenzione.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. **L’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064).**

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ed enti tenuti all’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei propri Programmi triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012).

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Con l’emanazione del D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97 - di modifica del D. Leg.vo 33/2013 in tema di trasparenza e della L. 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione - è stato chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini ed ai Collegi professionali “in quanto compatibile”.

Per quanto riguarda l’applicazione ad Ordini e Collegi professionali della normativa in tema di prevenzione della corruzione, l’art. 1 della L. 190/2012, al comma 2-bis - anch’esso aggiunto dal D. Leg.vo 97/2016 - dispone che *“Il Piano nazionale anticorruzione (...) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (...) ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”*.

Per quel che concerne la trasparenza, l’ANAC ha anche fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore, che va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono tenute a:

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività (in “Amministrazione trasparente”);
- assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse

(accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

La legge 190/2012, non contiene una definizione di “corruzione”.

Tuttavia da alcune norme e dall’impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

L’ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un’accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3 L'Ordine degli Ingegneri di Pisa

L’Ordine degli Ingegneri di Pisa persegue la correttezza, la trasparenza e l’integrità delle proprie attività in conformità a quanto disposto dall’ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e si adegua ai relativi precetti normativi, in quanto compatibili ed applicabili, tenuto conto della propria missione, organizzazione e forma di finanziamento, che lo rendono ente pubblico non economico specifico e peculiare.

A tal fine l’Ordine, anche per il triennio 2020-2022, si impegna nella costante implementazione e mantenimento delle misure di anticorruzione e nell’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Attraverso un’attività di interpretazione, adeguamento e personalizzazione degli obblighi di legge condotti a livello nazionale dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) quale rappresentanza della categoria, l’Ordine territoriale si è adeguato alla normativa di riferimento ed ha adottato le seguenti misure:

- Nomina del Referente Territoriale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
- Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione locale, inclusivo del Piano Triennale Trasparenza ed Integrità locale, mediante l’adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione, trasparenza e l’integrità.
- Assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e di cui al D. Lgs 97/2016.
- Adozione del Codice di Comportamento specifico dei dipendenti dell’Ordine di Pisa in data 03/11/2015, ad integrazione del Codice di comportamento generale di cui al DPR 62/2013.
- Attuazione dei divieti di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
- Predisposizione modulistica e procedura per le segnalazioni di illecito.
- Approvazione Regolamento disciplinante l’accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/90, accesso civico d. lgs. 33/2013 ex art. 5 comma 1, accesso civico generalizzato ex d. lgs. 33/2013 ex art. 5 comma 2.

3.1 Il c.d. “Doppio livello” di prevenzione

L’Ordine degli Ingegneri di Pisa, anche per il prossimo triennio, con il presente piano, aderisce al c.d. doppio livello di prevenzione consistente nella condivisione continua delle tematiche anticorruzione e trasparenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e nell’adeguamento dei precetti secondo le linee guida e istruzioni fornite a livello centrale da implementare a livello locale in considerazione delle proprie specificità e del proprio contesto sia a livello organizzativo che di propensione al rischio.

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte rispettivamente dall’Ordine territoriale e nazionale il CNI – nell’ambito dell’attività di adeguamento della normativa anticorruzione alla realtà ordinistica, ha ritenuto che il meccanismo di prevenzione della corruzione dovesse operare su un doppio livello:

- Livello nazionale: il CNI predispone, a livello nazionale, il proprio PTPCT che tiene conto della specificità del CNI stesso, ma anche del ruolo di coordinamento e di indirizzo che questi assume verso gli Ordini Territoriali;
- Livello territoriale: gli Ordini territoriali, sulla base delle indicazioni definite dal PTPCTI nazionale e di uno Schema indicativo adottato a livello nazionale, predispongono i propri PTPCTI a livello “decentrato”, tenuto conto dell’analisi e della valutazione dei rischi specifici riscontrati a livello locale e, conseguentemente, indicando gli specifici interventi organizzativi mirati a prevenirli.

Questa articolazione risponde, da una parte, all’opportunità di garantire la complessiva coerenza del sistema di prevenzione a livello nazionale, dall’altra di garantire l’autonomia dei singoli Ordini territoriali onde assicurare l’efficacia e l’efficienza dei rispettivi piani tenuto conto delle singole specificità.

L’Ordine Territoriale di Pisa ha aderito al “doppio livello di prevenzione”, alle iniziative del CNI e al Regolamento Trasparenza del 19 dicembre 2014, nominando il Referente territoriale e comunicandone il relativo nominativo al CNI.

Fermo restando la propria natura di ente autonomo, l’Ordine potrà altresì personalizzare l’adeguamento alla normativa anti-corruzione con modalità autonome rispetto alle iniziative del CNI, purché conformi alla normativa e rispettose della ratio del disposto legislativo.

La prevenzione dei fenomeni corruttivi e l’attuazione degli obblighi di trasparenza vengono programmati e coordinati a livello centrale dal CNI e attuati dagli Ordini territoriali a livello locale pur nel rispetto della propria autonomia, personalizzazione, scelte strategiche e propensione al rischio. Tale obiettivo, oltre a rispondere ad un’esigenza di coordinamento e di ruolo “guida” anche auspicato dall’ANAC, consente di mantenere omogeneità nell’adeguamento e uno standard di conformità uniforme all’interno della categoria professionale.

3.2 La predisposizione del P.T.P.C.T. territoriale

Il Programma triennale, sia a livello nazionale che a livello territoriale, rappresentano il documento fondamentale dell’ente per la definizione della strategia di prevenzione al suo interno.

E’ oggetto di future integrazioni e modifiche che si ritenessero necessarie alla luce di mutamenti organizzativi, introduzione di nuova regolamentazione, adeguamenti richiesti da qualsivoglia circostanza potenzialmente idonea a creare impatti sulla prevenzione della corruzione e perseguimento della legalità.

Oltre ad assolvere alle funzioni appena descritte, rappresentano uno strumento di conoscenza per il pubblico di riferimento: Professionisti, enti pubblici, cittadini, imprese, altre pubbliche amministrazioni possono conoscere, dalla lettura dei Piani, gli impegni che il CNI e gli Ordini

territoriali si sono assunti in materia di prevenzione, di trasparenza e d'integrità e le modalità con cui questi vengono perseguiti.

Il Programma è approvato dal Consiglio territoriale ed adeguato ed aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il PTPCT è lo strumento programmatico attraverso cui l'Ordine:

- > Previene la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruzione e mala gestio;
- > Compie una ricognizione ed una valutazione delle aree di potenziale rischio di corruzione, corruzione e mala-gestio sulla base delle aree e attività evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione), dai PNA e relativi Aggiornamenti, con particolare riferimento a quanto specificato per gli Ordini professionali, nonché delle altre aree che risultino sensibili in ragione dell'attività svolta;
- > Individua i potenziali rischi e le misure preventive programmandone l'attuazione;
- > Persegue l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti coinvolti, con specifico riguardo ai soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- > Pianifica l'applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità ed applicabilità concreta all'ente di riferimento;
- > Persegue la comprensione e l'applicazione del Codice di Comportamento Specifico dei dipendenti del CNI;
- > Tutela il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), anche in ottemperanza alla nuova normativa di cui alla L. 179/2017;
- > Garantisce il diritto connesso all'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il PTPCT locale o territoriale deve essere letto, interpretato ed applicato avuto riguardo a:

- Codice Specifico di comportamento dei Dipendenti dell'Ordine provinciale di Pisa;
- Codice deontologico degli Ingegneri approvato dal CNI il 14 maggio 2014;
- PTPCT del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI).

Nella predisposizione del PTPCT, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico avuto riguardo altresì:

- alle proprie dimensioni e all'organizzazione interna, costituita da un unico dipendente;
- alla gestione e amministrazione dell'Ente di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia del dipendente e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali;
- alla circostanza che sia il CNI che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite dei contributi dei loro iscritti, e non esercitano attività sostitutiva erariale per conto dello Stato;
- ad altri fattori che di volta in volta possono ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso.

Le disposizioni del PTPCT, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio;
- i componenti esterni delle Commissioni;
- i collaboratori ed i consulenti;
- il revisore dei conti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Con il **PNA 2019** sono state approvate (Allegato 1) nuove "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*" e introdotte modifiche sostanziali rispetto all'impostazione dei piani precedenti.

In particolare, per stimare il rischio di corruzione, il PNA 2019 "suggerisce" l'applicazione di un approccio "qualitativo", abbandonando la metodologia "quantitativa" adottata dalla CIVIT sino dal 2013 e introduce nuove indicazioni per una analisi maggiormente qualitativa e motivata del rischio e sua ponderazione.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1. Analisi del contesto esterno
2. Analisi del contesto interno e mappatura dei processi
3. Valutazione del rischio (identificazione, analisi, ponderazione)
4. Trattamento del rischio (identificazione e programmazione misure)

L'ANAC ha precisato che l'Allegato 1 al PNA 2019 diviene l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio, quanto meno a partire dall'annualità 2021.

A fronte di quanto sopra, il CNI ha avviato l'adozione delle nuove metodologie già dalla elaborazione del Programma 2020-2022, tuttavia secondo un approccio graduale che si pone l'obiettivo di mettere a sistema la nuova metodologia qualitativa attraverso la massima condivisione del nuovo metodo con gli Ordini territoriali anche mediante la pianificazione di eventi formativi nel prossimo periodo. In questa fase di prima attuazione del PNA 2019 anche il presente programma, in applicazione del principio di gradualità, cercherà di tenere conto delle nuove indicazioni metodologiche circa la mappatura di aree e processi, la valutazione e gestione del rischio, pur considerando le obiettive difficoltà derivanti dalla difficoltà di tarare, in poco tempo, il nuovo metodo su enti peculiari quali sono gli ordini professionali.

La predisposizione del PTPCTI territoriale è essenzialmente basata su un'attività di verifica fattuale delle attività svolte dall'Ordine, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione connesso, anche potenzialmente. Specificatamente la predisposizione del Programma si fonda su analisi della documentazione esistente, conoscenza diretta dei soggetti coinvolti, analisi delle prassi e pratiche invalse alla luce della normativa.

Nel mese di dicembre 2019 è stato pubblicato un avviso di consultazione, sul sito dell'Ordine degli Ingegneri affinché i soggetti portatori di interessi avrebbero potuto nel periodo di pubblicazione presentare osservazioni, contributi, da inserire nell'aggiornamento al programma anticorruzione 2019/2021. La versione approvata è stata redatta tenendo conto che non sono prevenute alcune osservazioni.

Il presente PTPCTI territoriale viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine (sezione Consiglio Trasparente/Altri Contenuti/Anti-Corruzione) e dello stesso è data idonea notizia a corredo. Viene trasmesso al CNI nella persona del RPTC Unico Nazionale immediatamente dopo l'adozione da parte del Consiglio dell'Ordine; viene, infine, trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

L'approvazione da parte dell'organo collegiale (Consiglio) -espressione degli iscritti- e la redazione e condivisione da parte degli uffici coinvolti nel Programma ha adeguatamente rappresentato una forma di coinvolgimento dei diversi portatori di interesse.

L'arco temporale di riferimento del presente Programma territoriale è il triennio 2020-2022; eventuali modifiche ed integrazioni successive, anche annuali, saranno sottoposte all'approvazione secondo le modalità sopra descritte.

3.3 Soggetti Coinvolti nel Programma territoriale

Consiglio dell'Ordine Territoriale

Il Consiglio dell'Ordine approva e dà impulso all'esecuzione del PTPCT territoriale, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione. Il Consiglio, altresì, supporta le iniziative del CNI divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e Referente Territoriale a partecipare assiduamente alle iniziative del CNI.

Referente Prevenzione Corruzione e trasparenza Territoriali (c.d. Referente Territoriale)

In ossequio al c.d. "Doppio livello di prevenzione", l'Ordine territoriale di Pisa ha aderito al "Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri" approvato dal CNI in data 19 dicembre 2014 e, per l'effetto, ha aderito alla strategia anti-corruzione strutturata dal CNI.

Di conseguenza, ha nominato il proprio Referente Prevenzione Corruzione e trasparenza e Integrità, nella persona del Consigliere Provinciale **Ing. Carlo De Rosa**. La nomina è stata comunicata al CNI e successivamente all'ANAC nei termini e nelle forme stabilite. Il referente territoriale, nell'alveo delle indicazioni ricevute e della guida approntata del RPCT Unico Nazionale, assolve ai propri compiti quali:

- Elaborazione del PTPCT territoriale, sulla base dello Schema condiviso a livello nazionale e avuto riguardo alle specificità dell'Ordine di riferimento;
- Verifica dell'attuazione del PTPCT territoriale e proposizione di modifiche nel caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- Predisposizione, sulla base delle indicazioni condivise a livello nazionale e avuto riguardo alle specificità dell'Ordine di riferimento, e attuazione del Piano di controllo annuale;
- Verifica attuazione delle misure di prevenzione, predisposizione dei piani formativi locali per i dipendenti maggiormente esposti al rischio corruzione;
- Predisposizione, sulla base dello Schema condiviso a livello nazionale, diffusione e monitoraggio del Codice di Comportamento e gestione delle segnalazioni dei dipendenti del proprio Ordine territoriale;
- Denuncia all'Autorità laddove ravvisi fatti che costituiscano notizia di reato;
- Verifica del rispetto delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità relativamente al proprio Ordine territoriale;
- Redazione della Relazione Annuale del Referente entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Gestione delle richieste inerenti il c.d. accesso civico relative al proprio Ordine Territoriale, comprensivo del controllo sull'accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs 97/2016.

RPCT Unico Nazionale

Nel riportarsi integralmente a quanto esposto per PTPCT del CNI in merito al ruolo del RPCT Unico Nazionale, va evidenziato che –ai fini del PTPCT territoriale, Il RPCT Unico opera come soggetto incaricato del coordinamento, controllo e referente delle attività anticorruzione e trasparenza per gli Ordini Territoriali, ponendo in essere le seguenti attività:

- informativa agli ordini su normativa, prassi di settore, scadenze, orientamenti ed interpretazioni;
- elaborazione, nel continuo e in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente, di una

«cornice» di contenuti e obblighi per gli Ordini Territoriali, fornendo contenuti minimi indefettibili che verranno poi sviluppati dal Referente locale con riguardo alla propria realtà;

- elaborazione, a favore degli Ordini territoriali, di metodologie, schemi da utilizzare, supporto operativo in caso di speciale difficoltà o di situazioni potenzialmente in violazione della normativa di riferimento.

- Organizzazione delle sessioni formative

- Chiarimenti in merito a quesiti di carattere generale posto dagli ordini.

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

A fronte del disposto dell'art. 2 comma 2 bis del D. l. 101/2013, convertito con modificazioni con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'Ordine non è dotato di OIV.

I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, sono svolti dal soggetto designato per competenza.

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante

Al fine di alimentare i dati nell'anagrafe unica della Stazione Appaltante l'Ordine provvede a nominare un soggetto e alimentare la banca dal BDNCP.

DPO - Data Protection Officer

In considerazione del Reg. UE 2016/679 e della normativa italiana di integrazione del D.Lgs. 196/2003, L'Ordine pisano ha proceduto alla nomina del proprio Data Protection Officer nella persona dell'**Ing. Fabio Dianda**, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 37 GDPR .

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e DPO, il DPO fornirà supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che dovessero avere impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

3.4 Gli Obiettivi Strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

L'Ordine, anche per il triennio 2020-2022 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa sulla trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione.

Gli obiettivi, qui sintetizzati, sono programmati su base triennale:

1. pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" tramite il portale unico della trasparenza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa;
2. avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi e del sito tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016, nei termini di seguito esplicitati;
3. adottare misure organizzative, ai sensi dell'art.9 ("Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale") del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei metadati;
4. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016;
5. migliorare l'offerta formativa al fine di semplificare le procedure telematiche e dare una

maggior accessibilità agli utenti;

6. avviare una procedura per gli affidamenti dei servizi e forniture che utilizza piattaforme telematiche in adempimento della normativa vigente, al fine di garantire maggior trasparenza in adempimento al codice dei contratti di cui la D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., e potenziare maggiormente le verifiche previste dalla legge sugli appalti al fine di innalzare il livello di controllo;

7. proseguire nell'attuazione degli adempimenti obbligatori previsti per Pubbliche Amministrazioni dalla normativa sulla protezione delle persone fisiche in relazione ai loro dati personali (GDPR);

9. proporre la continua diffusione dei principi di etica, deontologia ed integrità, anche attraverso iniziative di formazione;

10. ridurre le occasioni che possono favorire l'insorgere della corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 e D. Lgs 97/2016 rappresenta standard di qualità necessario per un effettivo controllo, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dell'ente e del personale.

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti consente agli iscritti di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi offerti e della attività svolta nel suo complesso.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Programma anticorruzione.

Inoltre l'Ordine ha individuato come obiettivi strategici il miglioramento del servizio ai propri iscritti attraverso la promozione della figura dell'ingegnere nel contesto della realtà sociale, economica e politica e la promozione a livello territoriale i rapporti con le istituzioni e gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati nell'interesse degli iscritti anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa per garantire e implementare maggiori servizi.

Altro obiettivo da realizzare collegato alla performance dell'Ente è continuare a promuovere un piano di formazione sulla figura dell'ingegnere attraverso il ruolo che lo stesso ha nei vari profili professionali.

4 Il Programma triennale di prevenzione della corruzione

4.1 Contesto esterno

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa è inserito nell'ambito di un contesto sociale di dimensioni medio piccole e attualmente conta n. 2214 iscritti.

Nel territorio di riferimento si sono registrati nell'anno trascorso limitati fenomeni di corruzione riferiti dalla stampa locale.

Si rileva tuttavia una progressiva infiltrazione della criminalità organizzata a livello locale, soprattutto nel tessuto economico, che desta qualche preoccupazione, seppure ad oggi tale fenomeno non si manifesti con episodi caratterizzati da violenza verso cose o persone di particolare intensità.

Il terzo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione, curato dalla Scuola Normale superiore di Pisa su incarico della Regione Toscana e presentato a dicembre 2019, ha confermato il dato della presenza delle mafie nel territorio, seppure non in forma di insediamenti, e un aumento del rischio di criminalità. E' il caso dell'elevato tasso delle denunce per estorsione e riciclaggio, ma anche degli attentati (sia pur in modo più lieve).

I beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana sono anch'essi in aumento e presenti anche nella Provincia di Pisa.

Quanto ai fenomeni di corruzione, le statistiche mostrano un sensibile aumento delle malversazioni,

dei reati di concussione, abuso di ufficio e dei reati societari. Nell'analisi degli episodi che si sono succeduti nel 2018 emerge come, accanto ad imprenditori (29 casi) e funzionari o dirigenti pubblici (21 casi), in quasi la metà dei casi – 17 su 38 – vi siano coinvolti professionisti come avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri, medici ma anche intermediari e faccendieri.

L'attenzione dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa, verso i fenomeni di diffusione della criminalità in generale e verso quella organizzata, in particolare, nonché riguardo alle tematiche della corruzione e della legalità è peraltro elevata e suggerisce un maggior coinvolgimento dell'attività istituzionale ad iniziative finalizzate al contrasto sociale ed amministrativo.

L'Ordine pisano si è dotato, con incarico esterno, di addetto stampa per la comunicazione pubblica e la raccolta della rassegna stampa relativa a temi di interesse dell'Ordine stesso.

A livello di Ordine territoriale, non si sono registrati nell'ultimo anno né eventi corruttivi né segnalazioni ricevute tramite il “whistleblowing” o con altre modalità riguardo a d esempio al malfunzionamento dell'Ente o mala-gestio dei suoi componenti.

Non si è verificato contenzioso significativo, né procedimenti penali che hanno interessato la partecipazione dell'Ordine.

L'attività disciplinare dell'ordine, svolta dal Consiglio di Disciplina, ha comportato negli ultimi anni un numero limitato e scarsamente significativo di procedimenti.

4.2 Contesto interno

L'Ordine degli Ingegneri di Pisa disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005 è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

Le attribuzioni assegnate all'Ordine, così come individuate dall'art. 5 della L. 1395/23 e dall'art. 37 del RD 2537/1925, sono:

- ✓ Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;
- ✓ Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- ✓ A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- ✓ Vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli, con le sanzioni previste dalla Legge 28 Giugno 1874 n. 1938, per quanto applicabili per il tramite del Consiglio di Disciplina;
- ✓ Repressione dell'uso abusivo del titolo di ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ Rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Ingegnere
- ✓ Facilitare l'obbligo di aggiornamento professionale continuo da parte dell'iscritto

L'Ordine degli Ingegneri di Pisa esercita la propria attività esclusivamente nei riguardi degli iscritti

al proprio Albo Professionale ed è autofinanziato con i contributi degli stessi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa è composto da 15 consiglieri.

Relativamente all'organizzazione e organigramma dell'Ordine di Pisa sono presenti due unità di personale della Segreteria a tempo pieno.

Vi sono rapporti di collaborazione professionale nella materia informatica, consulenza commercialista e del lavoro, comunicazione.

Ai dipendenti non competono funzioni decisionali, ma solo esecutive e di natura meramente amministrativa.

Date le peculiarità l'Ente non è dotato di Organismo Indipendente di Valutazione (ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis del D. l. 101/2013), ne è prevedibile per il personale dipendente, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi.

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Ordine eletto ogni quattro anni dagli iscritti all'Albo.

Il consiglio elegge tra i propri membri: Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l'assemblea dell'Ordine.

E' costituito inoltre il Consiglio di Disciplina, composto da n. 15 membri non facenti parte del Consiglio dell'Ordine, per lo svolgimento dell'attività disciplinare secondo la relativa regolamentazione.

Le cariche sono gratuite. La gestione finanziaria compete al Tesoriere o al Segretario in esecuzione delle decisioni del Consiglio.

Si evidenzia, pertanto, il duplice ruolo della figura del Tesoriere, che, quando siede nel Consiglio Territoriale, ha funzioni politiche, mentre, quando espleta il suo incarico, svolge il ruolo di responsabile della gestione.

Resta comunque fermo il principio secondo il quale tutte le altre competenze istituzionali dell'Ordine (ad es: iscrizione, cancellazione, raccolta dei contributi annuali, pareri su congruità delle parcelle professionali ecc.) restano in capo al Consiglio Territoriale e il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, dà attuazione a tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Territoriale.

Il Consiglio Territoriale è affiancato dal Revisore dei Conti, organo esterno di controllo della regolarità contabile, il cui incarico viene conferito annualmente ad un professionista esterno.

Le funzioni disciplinari di cui all'art. 44 R.D. 2537/1925, invece, ai sensi dall'art.8 DPR 7/8/2012 n.137, sono delegate al Consiglio di disciplina e disciplinate dal Regolamento approvato dal CNI nella seduta del 23/11/2012.

Le commissioni possono essere interne o esterne.

Per ogni commissione viene individuato un Consigliere referente al Consiglio.

Le commissioni hanno solo funzioni istruttorie, consultive e propositive.

Le commissioni presenti all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa sono:

COMMISSIONI e relativi consiglieri referenti al Consiglio

NOTULE (commissione interna)	ing. Leonardo Mattolini
FORMAZIONE (commissione interna)	ing. Chiara Fiore
TERNE (commissione interna)	ing. Massimo Birindelli
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	ing. Pietro Leandri
PAESAGGIO E AMBIENTE	ing. Gino Cenci
URBANISTICA	ing. Carlo De Rosa
ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI	ing. Marco Nocera

B.I.M.	ing. Marco Nocersa
SITO	ing. Franca Zito
LAVORI PUBBLICI	ing. Franca Zito
RIVISTA "GALILEO"	ing. Chiara Fiore
STRUTTURE	ing. Anna De Falco
IMPIANTI	ing. Massimiliano Bracci
SICUREZZA	ing. Roberto Cela
OPERE MARITTIME	ing. Claudia Marchetti
BIOMEDICA	ing. Chiara Fiore
PROJECT MANAGEMENT	ing. Alfredo Bini

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa fa parte della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana.

A livello regolamentare sono state approvate le linee guida per il funzionamento della commissione pareri / liquidazione parcelle e linee guida per la formazione e funzionamento delle commissioni.

4.3 Mappatura dei processi

La mappatura delle aree di rischio e dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività dell'Ordine.

L'Allegato 1 al PNA 2019, individua a titolo esemplificativo le aree di rischio già richiamate in precedenti PNA distinguendo tra aree comuni a tutte le PA e aree di rischio specifiche per determinati enti, tra i quali gli Ordini Professionali.

Le aree a rischio comuni ed obbligatorie elencate nell'allegato al Piano Nazionale Anticorruzione e che ad oggi riguardano i processi maggiormente a rischio risultano essere:

Area A - Acquisizione e gestione del personale

Area B – Contratti pubblici

Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario oppure con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Area D – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Area E – Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni

Area F - Incarichi e nomine

Area G – Affari legali e contenzioso

Le Aree specifiche degli Ordini professionali:

Area H – Formazione professionale continua

Area I – Rilascio di pareri di congruità

Area L – Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Oltre, alle “Aree di rischio” proposte dal PNA, sarà possibile eventualmente prevedere un'ulteriore area definita “Altri servizi” in cui collocare processi tipici dell'Ordine e/o difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Già nel PNA 2016 ANAC aveva dedicato una parte speciale di approfondimento sulle specificità di alcune tipologie di enti tra i quali gli Ordini Professionali.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi sono aggregati nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Come da indirizzi del PNA, il RPCT ha costituito e coordinato un gruppo di lavoro con l'unità di personale della segreteria, un delegato del Consiglio e uno del Consiglio di disciplina che ha potuto avviare un'attività di identificazione dei processi, aggregati per area di rischio, come elencati nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi**” (**Allegato A**).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stato indicato il responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, l'attività dovrà essere sviluppata e migliorata nel corso del triennio per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell'ente.

4.4 Valutazione del rischio

La presente sezione analizza la gestione del rischio avuto riguardo esclusivamente ai processi dell'Ordine territoriale di Pisa e l'analisi, conformemente alle indicazioni dell'Allegato 1 al PNA 2019, si compone delle seguenti fasi:

- a. Identificazione dei rischi (avuto riguardo alla mappatura delle attività e processi esistenti nell'ente);
- b. Analisi del rischio
- c. Ponderazione del rischio

La sezione, pertanto, pur in continuità con quanto già posto in essere nei precedenti PNA e PTPC 2015-2017 e relativi aggiornamenti, e utilizzando come riferimento il piano nazionale elaborato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e relativi allegati, cerca di tenere conto delle nuove Indicazioni metodologiche introdotte con l'Allegato 1 del PNA 2019.

a. Identificazione

Per identificare gli eventi rischiosi “è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio n. possibile di fonti informative”, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili.

La valutazione è stata condotta alla luce delle caratteristiche dell'Ordine, dell'organizzazione e dei dati fattuali riscontrati, nonché considerando l'esistenza o meno di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Ordine attraverso suoi consiglieri, dipendenti o iscritti. Rilevano inoltre i dati sull'attività giudiziaria e disciplinare, l'approfondita conoscenza diretta delle attività ordinarie e, quindi, delle relative criticità dei partecipanti al gruppo di lavoro, nonché gli altri dati dell'analisi di contesto.

E' stato quindi prodotto un catalogo dei rischi principali.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi" a catalogo dei rischi (Allegato A). Il catalogo è riportato nella **colonna F**.

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

b. Analisi

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Secondo il criterio *qualitativo* suggerito da ANAC l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il

quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”.

Criteri di valutazione

L'ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”. Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

L'ANAC ha suggerito i seguenti "dati oggettivi": i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti); le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.; ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" (Allegato B).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B).

Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

-qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio";

-evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".

In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

Pertanto è stata applicata una scala ordinale come suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

La misurazione di ciascun indicatore di rischio è stata espressa applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi"

(**Allegato B**). Nella colonna denominata "**Valutazione complessiva**" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

c. Ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti".

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase, il RPCT, ha ritenuto di assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **A** ("rischio alto") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale.

4.5 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;

le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

a. Individuazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche" tra le quali:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi.

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche".

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Sono state individuate misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio **A**.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" (Allegato C).

Le misure sono elencate e descritte nella colonna E delle suddette schede.

Codice di Comportamento

I dipendenti e gli altri soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 62/2013, sono tenuti al rispetto del codice di comportamento adottato dal Consiglio con delibera in data 03/11/2015, in attuazione dell'art. 54, comma 5, D. Lgs 165/2001, nonché dell'art. 1, comma 2, DPR 62/2013. Il Codice viene allegato sub. "D" al presente Programma e ne costituisce elemento essenziale. Copia è stata consegnata e sottoscritta per accettazione dai dipendenti. Il Referente anticorruzione vigila sulla conoscibilità e pubblicità del codice di comportamento e sulla sua applicazione ai dipendenti, segnalando al Consiglio Territoriale eventuali violazioni. Con specifico riguardo ai titolari di organi di indirizzo, il Codice di comportamento specifico si aggiunge al Codice Deontologico degli Ingegneri italiani del 2014.

Formazione

Riguardo alla formazione, considerato che il personale dell'Ente consta soltanto di due dipendenti, si ritiene necessaria la formazione in materia di prevenzione della corruzione almeno annuale sia aderendo al piano di formazione del CNI che attraverso momenti di formazione propria dell'Ordine

territoriale.

Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi

L'Ordine attribuisce essenziale importanza all'etica e all'integrità dei soggetti a qualsiasi titolo impegnati nella gestione e nell'organizzazione dell'ente. Pur nella consapevolezza della peculiare applicazione del T.U sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001), in coerenza con il principio di proporzionalità e di semplificazione, l'Ordine procede all'applicazione della misura come di seguito specificato, chiarendo che la stessa si applica ai dipendenti e, in quanto compatibili, ai Consiglieri, nonché ai consulenti e collaboratori.

Relativamente al conflitto di interessi, l'Ordine, raccogliendo le indicazioni del CNI, adotta un approccio anticipatorio focalizzato sulla individuazione e gestione preventiva della situazione di conflitto, sia specifica sia strutturale, mediante il rispetto di norme quali l'astensione del dipendente, ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, l'esistenza e il rispetto del codice di comportamento generale e specifico, il divieto di pantouflage, l'autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali e l'affidamento di incarichi a consulenti ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001. Fatte salve le ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità che, ai sensi della vigente regolamentazione, rappresentano una competenza del RPCT, le altre ipotesi di conflitto di interessi sono individuate e gestite dalla Segreteria unitamente al Consigliere Segretario.

A tal riguardo, quali misure di prevenzione specifica si segnala che:

- all'atto dell'assunzione il dipendente rilascia dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interessi;
- in caso di conferimento della nomina di RUP o di componente commissione aggiudicazione appalti, viene acquisita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri, la dichiarazione viene resa al RPCT all'atto di insediamento e con cadenza annuale;
- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, la Segreteria - prima del perfezionamento dell'accordo - fornisce al consulente/collaboratore un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse che preveda anche il dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore deve procedere alla compilazione e rilascio prima del conferimento dell'incarico. La dichiarazione deve essere aggiornata con cadenza annuale in caso di accordi di durata.

Viene al riguardo allegata al presente Programma idonea modulistica (Allegati "E")

Inoltre la legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. L'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Controllo del RPCT

Considerate le contenute dimensioni dell'Ente, il Referente per la prevenzione della corruzione, effettuerà un monitoraggio almeno a cadenza annuale della regolarità delle procedure adottate, del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, dell'attuazione del P.T.P.C.T. e degli obblighi di pubblicazione, del rispetto del Codice di comportamento, con facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, delucidazioni verbali e scritte e di svolgere verifiche, anche a campione.

Misure a tutela del dipendente segnalante (whistleblower)

L'Ordine opera in conformità alla normativa di riferimento sul whistleblowing e alle relative Linee Guida che ANAC.

La identità personale dei dipendenti o altri soggetti che segnalano episodi di illegittimità al Referente territoriale della prevenzione della corruzione non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'Ente rispetto ad ogni forma di mobbing. Con legge 30 novembre 2017, n.179, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di segnalazione di illeciti (whistleblowing). Le nuove norme modificano l'art.54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Gli Enti sono tenuti ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

L'istituto non deve essere utilizzato per finalità individuali, né per segnalare mere illegittimità degli atti amministrativi che non comportino illecito penale o erariale in quanto finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità della P.A.

E' stato predisposto il "*Modello di segnalazione di condotte illecite*" allegato sub. "F" che viene inserito sul sito istituzionale dell'Ordine. La segnalazione può essere fatta per e.mail o in busta chiusa riservata al RPCT Unico Nazionale oppure al Referente Territoriale. Se la segnalazione riguarda condotte del RPCT, questa deve essere inoltrata direttamente all'ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC.

b. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

Dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" - **Allegato C**), si è provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F** ("Programmazione delle misure") delle suddette schede alle quali si rinvia.

5 Trasparenza

La nozione di trasparenza è stata introdotta e valorizzata nel nostro ordinamento con l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241 e successivamente con il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. La legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti ed ha individuato nella trasparenza una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, conferendo, in particolare, al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che ha riformulato gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne ha introdotti di nuovi. L'art.10 del D.lgs. n.33/2013 prevedeva che ogni amministrazione pubblica adottasse un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. Il medesimo D.lgs. n.33/2013 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di definire all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella quale devono essere pubblicati i dati e le informazioni di cui allo stesso Decreto.

La legge 7 agosto 2015, n.124, ha conferito nuovamente al Governo una delega legislativa per intervenire con disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art.1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.190.

Con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il cosiddetto "Freedom of Information Act", sono stati apportati numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il D.lgs. n.97/2016, oltre a chiarire l'applicazione agli Ordini professionali nei limiti della "compatibilità", è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza, introducendo anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato, tra l'altro, riformato l'art.10 del D.lgs. n.33/2013 e unificati il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, che del primo ora costituisce una "Sezione", dove vengono principalmente individuati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti.

A fronte delle modifiche apportate dal D.lgs. n.97/2016 l'ANAC, a fine dicembre 2016, è intervenuta con apposite "linee guida" sia in materia di trasparenza che in materia di accesso civico. Con le prime l'Autorità ha effettuato una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di pubblicazione, mentre le altre hanno ad oggetto "la definizione delle esclusioni e dei limiti" dell'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

In materia di trasparenza l'ANAC è nuovamente intervenuta con le deliberazioni n.241 dell'8.3.2017 e n.382 del 12.4.2017 e con il comunicato del Presidente dell'8.11.2017 per disciplinare e puntualizzare l'ambito di applicazione delle pubblicazioni previste dall'art. 14 del D.lgs. n.33/2013.

Infine il 25 maggio 2018 è entrato in vigore nei paesi UE il Reg. UE n.2016/679 sulla protezione

dei dati personali (GDPR). Con decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, è stato adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Nell'iter legislativo l'ANAC si è espressa sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.33/2013 ed ha dedicato al rapporto tra le due discipline il paragrafo 7 dell'aggiornamento 2018 al PNA (delibera n.1074 del 21.11.2018). Evidenzia che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento e nel “rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art.5 del Regolamento (UE) 2016/679”.

Nella stessa deliberazione l'ANAC affronta inoltre il tema della nuova figura prevista dal GDPR del Responsabile della Protezione Dati che ritiene incompatibile con quella di RPCT. L'Ordine, in attuazione del GDPR, ha conferito incarico di RPD a soggetto esterno, distinto dal RPCT, che può interagire con quest'ultimo per le richieste di accesso aventi ad oggetto dati personali.

Con l’art. 6, comma 3, del D.lgs. n.97/2016 viene inserito, ex novo, nel D.lgs. n.33/2013, il Capo I-Ter «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l’intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni, ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti.

Si ribadisce, pertanto, l’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art.14, comma 2 e art.15 comma 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali.

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione Trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di taluni dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività. Il PNA – aggiornamento 2018 suggerisce di indicare il termine nel PTPCT, non superiore a sei mesi. Il termine viene indicato in un mese dalla disponibilità definitiva del dato.

Il Consiglio dell’Ordine di Pisa ha inoltre aderito al Regolamento Trasparenza CNI del 19 dicembre 2014 e approvato, con delibera di Consiglio del 29/01/2015, il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio territoriale dell’Ordine degli ingegneri di Pisa.

In assenza di Organismo indipendente di valutazione (OIV), il RPCT attesta l’assolvimento di taluni obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale, stabiliti con delibera dell’ANAC.

Dette attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, sono state pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Referente Anticorruzione assume infatti anche il ruolo di referente trasparenza.

Avendo l’Ordine degli Ingegneri di Pisa un unico ufficio amministrativo, l’ufficio coinvolto nell’attuazione della trasparenza è l’Ufficio Segreteria e il Consiglio stesso, eventualmente tramite consigliere delegato.

Il responsabile dell'Ufficio Segreteria dell'Ordine:

- > si adopera per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
- > si adopera per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, al tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, al conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità
- > collabora attivamente e tempestivamente con il Referente territoriale e con i soggetti preposti all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

L'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase meramente materiale di inserimento dei dati, viene svolta per il tramite di un provider informatico esterno. I rapporti con il provider esterno, in termini di coordinamento, disposizioni da impartire, controllo dell'attività e delle relative tempistiche di esecuzione, è di competenza del Responsabile della Trasparenza. Le modalità di trasmissione dei dati al provider avvengono tramite il supporto della Segreteria.

L'Ordine Provinciale:

- garantisce e assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, avuto riguardo all'integrità, al costante aggiornamento, alla completezza, alla tempestività, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità, alla facile accessibilità;
- garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di privacy e di riservatezza dei dati, avuto riguardo ai requisiti della non pertinenza e non indispensabilità, nonché alla connotazione di dati come particolari o giudiziari;
- garantisce e assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in proprio possesso con indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale dell'Ordine è stata inserita la sezione "**Amministrazione Trasparente**". Come suggerito dal CNI potrà essere denominata "Consiglio trasparente", con formula maggiormente connotante l'ambito di riferimento. Al suo interno sono state create sotto sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento.

La strutturazione della sezione tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni dell'Ordine e pertanto la sezione è il risultato di un'opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico.

In considerazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'ordine applica il criterio della compatibilità onde dare evidenza che la sezione Amministrazione Trasparente non riporta pedissequamente quanto richiesto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Del. ANAC 1310/2016, ma riporta le informazioni i cui obblighi di pubblicazione si applicano agli Ordini.

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato "G" al presente Programma che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione della sezione Amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile e la tempistica di pubblicazione e aggiornamento del dato.

Il Referente territoriale, nel suo ruolo anche di Referente trasparenza, pone in essere misure di

controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza almeno su base annuale.

Accesso Civico

L'Ordine ha approvato il "Regolamento disciplinante l'accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/90, accesso civico d. lgs. 33/2013 ex art. 5 comma 1, accesso civico generalizzato ex d. lgs. 33/2013 ex art. 5 comma 2".

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Referente territoriale. Le modalità di richiesta sono rappresentate nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale. Ricevuta la richiesta, il Referente si adopera affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al Referente risulti che il documento/dato/informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT Unico, e indicando il relativo collegamento istituzionale. Il titolare del potere sostitutivo dell'Ordine territoriale di Pisa è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa.

I riferimenti sia del Referente territoriale che del titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale.

Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata con le modalità descritte nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/accesso civico concernente dati e ulteriori documenti. L'accesso civico incontra quale unico limite "*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis del D. 33/2013.

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica, mediante invio della richiesta all'Ufficio Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri. L'ufficio deputato alla gestione dell'accesso civico generalizzato è l'Ufficio Segreteria e Consigliere delegato che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato. Avverso la decisione dell'ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Non sono ammissibili richieste esplorative ovvero volte a scoprire di quali informazioni l'Ente ha disposizione, richieste generiche, che non consentano l'individuazione del dato o del documento o dell'informazione, richieste di un numero irragionevole di documenti.

Queste tipologie di accesso si aggiungono all'istituto dell'accesso documentale di cui al Capo IV della legge n.241/1990 che ha ad oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti

amministrativi, in relazione ai quali il richiedente ha un interesse diretto, concreto attuale riferito a situazione giuridica rilevante.

Quali responsabili dell'accesso agli atti sono stati delegati un componente il Consiglio e un componente del Consiglio di disciplina per gli atti relativi a procedimenti disciplinari.

L'Ordine tiene un registro consistente l'elenco di richieste di accesso con data e numero di protocollo ed esito delle stesse.